

Quesito n. 9

“E’ corretta l’affermazione che non si incorre in dichiarazione mendace se si dichiarano imprese con una quantità di versamenti superiore all’euro ancorché, a posteriori, dovessero determinarsi come imprese versa quote “palesemente e drasticamente sproporzionate rispetto alla media di settore” atteso che tale dato potrà essere ricavato solo successivamente alle dichiarazioni effettuate? Spiegando meglio, qualora Aziende regolarmente iscritte dovessero aver versato quote, sebbene superiori all’euro, palesemente e drasticamente sproporzionate rispetto alla media del settore, che verrà determinata solo successivamente alle dichiarazioni di rappresentanza, siano espunte dal calcolo delle Imprese rappresentate si incorrerà o meno nella fattispecie di dichiarazione mendace? Inoltre, poiché si eseguirà verifica a campione si espungeranno dall’elenco delle Imprese rappresentate in merito alle fattispecie richiamata solo quelle verificate con quote diversamente o superiore all’euro ma “palesemente e drasticamente sproporzionate rispetto alla media di settore”, ovvero verrà detratta una quota percentuale, simile a quella verificata come incongrua nel campione rispetto al dato generale ed in questo caso, che si immagina poco perseguibile, atteso che la dichiarazione del numero di dipendenti è rilasciata complessivamente e non azienda per azienda come si ridurrà il numero complessivo di lavoratori occupati nelle imprese dichiarate?”

Risposta

Si rappresenta che la quota associativa su menzionata che, a seguito dei controlli camerali , dovesse risultare palesemente e drasticamente sproporzionata rispetto al valore medio di settore non costituisce fattispecie di dichiarazione falsa e mendace.

Con riferimento al n. degli addetti si rappresenta che l’Ente chiederà di effettuare le rettifiche in relazione a quanto dichiarato.

Inoltre si ribadisce che il numero degli occupati e il numero delle imprese iscritte da dichiarare, attraverso l’allegato A, è riferito alla data del 31.12.2013 , in quanto l’anno di riferimento da cui attingere i dati da comunicare alla CCIAA, deve essere quello precedente all’anno in cui viene avviata la “rilevazione”, che, nel caso del rinnovo degli organi della CCIAA di Napoli, è il 2014. Infatti la suddetta rilevazione è stata avviata con determinazione presidenziale n. 26 del 30.12.2014.

Pubblicato il 02.02.2015